

COMUNE DI MAIERA'
(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N° 9 Del 29.02.2024

N° 67 Registro Generale

OGGETTO: Legge di Bilancio 2022, art. 1, commi 583-587. Indennità del Sindaco e degli amministratori comunali – Adeguamento 2024

Visto che la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 prevede, all'art. 1, comma 583, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario parametrandola al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili) nelle diverse misure percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni stabilendo altresì, al successivo comma 584, che in sede di prima applicazione tali indennità di funzione siano adeguate al 45% e al 68% delle suddette misure percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

Dato atto che secondo l'interpretazione confermata, su precisa richiesta dell'ANCI nazionale, dal Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all'ANCI stessa in data 5 gennaio 2022, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di ciascun comune;

Visto inoltre che al comma 585 si prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n. 119;

Dato atto infine che per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali al comma 586 si prevede che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsioni dei suddetti incrementi delle indennità di funzione il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2022, di 150 milioni per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal comma 587, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilendo altresì che il comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato (l'eventuale) importo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

Considerato che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell'indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte Comunali le nuove misure

dell'indennità di funzione degli amministratori, sono determinati come di seguito: decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei

Sindaci dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario, sarà parametrata - come detto - al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni, sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

Categoria Percentuale

- a) Sindaci metropolitani 100%
- b) Sindaci dei comuni capoluogo di regione e Sindaci capoluogo di provincia
con popolazione superiore a 100.000 abitanti 80%
- c) Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti 70%
- d) Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti 45%
- e) Sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti 35%
- f) Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti 30%
- g) Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti 29%
- h) Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti 22%
- i) Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti 16%

Rientrando, il Comune di Maierà nell'ultima fattispecie, gli importi saranno come di seguito quantificati:

Carica ricoperta	Nuova indennità dal 01/01/2022 (differenziale 45%)	Nuova indennità dal 01/01/2023 (differenziale 68%)	Nuova indennità dal 01/01/2024
Sindaco	1906,26	2.032,44	2.208,00
Vice Sindaco	381,25	406,49	441,60
Presidente C.C.	190,63	203,24	220,80
Assessore (si applica la riduzione ex art. 82, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000)	285,94	304,87	331,20

Vista la nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022 nella quale si esplicita che l'applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante l'adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge esclusivamente per quanto attiene l'adeguamento delle indennità, come previsto dalla norma, in modo graduale nell'arco del triennio 2022-2024;

Visto il D.M. 3 maggio 2022, recante "Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di cui all'art. 57 -quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come incrementato dall'art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni», in applicazione dell'art. 1, comma 587, della legge n. 234 del 2021;

Viste le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia:

- n. 153 del 20 ottobre 2022, la quale ha espresso il seguente parere: «l'incremento dell'indennità di funzione del Sindaco, per gli anni 2022 e 2023, nelle misure indicate dal comma 584 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30.12.2021, deve avvenire prendendo come riferimento l'importo dell'indennità di funzione ridotta del 10% in ossequio all'art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005»;

- n. 203 del 2 dicembre 2022, che ha espresso i seguenti pareri:

1. “Non si deduce alcuna differenza tra le diverse ipotesi previste dal comma 584 dell'art. 1 della legge n. 30 dicembre 2021, n. 234, in ordine al vigente regime vincolistico tratteggiato dall'art. 1, comma 54 della legge finanziaria 2006 (n. 266/2005), dovendo tutte essere ricomprese nell'alveo applicativo della disposizione che impone tagli lineari strutturali.”;

2. “Le maggiorazioni previste dall'art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell'indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022.”.

Visto il D.M. n. 119/2000, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Amministratori in relazione alle categorie di Amministratori e alla dimensione demografica dell'Ente;

Vista la nota con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali chiarisce che: “Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”;

Dato atto che la misura dell' indennità prevista per Vicesindaco ed Assessori è rapportata percentualmente a quella stabilita per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1.01.01.03 denominato “prestazioni di servizio” del redigendo bilancio di previsione 2024, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. in attuazione di quanto previsto ai commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio 234 del 30.12.2021 così come in premessa richiamati, le indennità di funzioni vengono ad essere rideterminate così come di seguito indicato:

Carica ricoperta	Nuova indennità dal 01/01/2022 (differenziale 45%)	Nuova indennità dal 01/01/2023 (differenziale 68%)	Nuova indennità dal 01/01/2024
Sindaco	1906,26	2.032,44	2.208,00
Vice Sindaco	381,25	406,49	441,60
Presidente C.C.	190,63	203,24	220,80
Assessore (si applica la riduzione ex art. 82, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000)	285,94	304,87	331,20

- di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1.01.01.03	Descrizione	Prestazioni di servizio		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	Diversi				
Causale	Indennità del Sindaco e degli amministratori comunali – Adeguamento 2024				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	282	Importo	38.419,20	Frazionabile in 12	

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.



LA RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Gerardina Cauteruccio)

[Handwritten signature]

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

.....
.....
.....

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 29/02/24



La Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
282	2024	€ 38419,70	1010113		2024

Data 29/02/24



La Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.